



Unione Europea



**FEAMP**

PO 2014-2020  
Fondo europeo per gli  
affari marittimi e la pesca



## AVVISO PUBBLICO

Allegato 2

### DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI MISURA

Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

#### **Misura 5.68 paragrafo 3** **Misure a favore della commercializzazione**

Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7  
Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014

# PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

# INDICE

<b>1. Misura .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Descrizione tecnica della Misura .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Criteri di ammissibilità.....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Interventi ammissibili .....</b>	<b>4</b>
<b>1.5 Periodo di eleggibilità della spesa.....</b>	<b>4</b>
<b>1.6 Risorse disponibili .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Documentazione specifica richiesta per la misura .....</b>	<b>5</b>
<b>4 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Localizzazione.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Criteri di selezione .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Intensità dell'aiuto, valore minimo e massimo della compensazione .....</b>	<b>7</b>

# 1. Misura

La presente Misura viene attivata mediante procedura a “REGIA”.

## 1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Misura	5.68 paragrafo 3 - Misure a favore della commercializzazione – art. 68
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Beneficiari	Imprese di pesca Imprese di acquacoltura
Dotazione finanziaria	Euro 399.364,19

## 1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura sostiene la compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura di cui all’articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell’Allegato XIII “Metodologie per il calcolo dell’aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e 2022/1278.

## 1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

<b>Cod.</b>	<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
	<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
	Imprese di pesca e imprese di acquacoltura <sup>1</sup>
<b>G</b>	<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
G.1	Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
G.2	Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 2018/1046
<b>R</b>	<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
R.1	Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
R.2	Il richiedente deve essere attivo, al momento della presentazione dell'istanza e nel periodo di richiesta della compensazione
<b>O</b>	<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
O.1	L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
O.2	Nel caso delle imprese di pesca, esse non hanno posto l'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, in arresto temporaneo sia obbligatorio che facoltativo per l'intero periodo di eleggibilità della spesa, ovvero dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022

## 1.4 Interventi ammissibili

È ritenuta ammissibile a contributo la compensazione finanziaria alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

## 1.5 Periodo di eleggibilità della spesa

La spesa per la compensazione finanziaria è eleggibile a decorrere dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

## 1.6 Risorse disponibili

La dotazione finanziaria del bando di cui alle presenti Disposizioni è pari ad Euro 399.364,19 di cui:

- Euro 199.682,10 = (50%) quota FEAMP;

<sup>1</sup>Le imprese con impianti produttivi in più regioni hanno facoltà di scegliere a quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione a cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante pertanto non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre Regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

- Euro 139.777,47 = (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- Euro 59.904,62 = (15%) quota Regione Molise.

## 2. Documentazione specifica richiesta per la misura

---

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata al paragrafo 6 delle Disposizioni Attuative di Carattere Generale, ove pertinenti.

Per le imprese di pesca la documentazione essenziale da produrre è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante:
  - iscrizione al registro imprese pesca (R.I.P.);
  - dati relativi al peschereccio per il quale si chiede la compensazione (generalità dell'armatore, generalità del proprietario dell'imbarcazione, numero di registro della flotta dell'Unione<sup>2</sup>, nome del peschereccio<sup>3</sup>, stato di bandiera/Paese di immatricolazione, Potenza del motore (kW)<sup>4</sup>, Lunghezza Fuoritutto (LOA), attrezzo principale in licenza nel periodo di richiesta della compensazione;
- Attestazione dell'Ufficio Marittimo riportante i periodi di armamento dell'imbarcazione in relazione al periodo compensativo richiesto;
  - ovvero Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 resa dal richiedente attestante i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa;
  - ovvero copia conforme all'originale del ruolino di equipaggio riportanti i periodi di armamento dell'imbarcazione, oggetto di richiesta di compensazione, nel periodo di eleggibilità della spesa da vidimare presso l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'imbarcazione.

Per le imprese di acquacoltura la documentazione da produrre è la seguente:

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R 445/2000 attestante:
  - le generalità dell'impresa, tipologia e quantitativi di produzione commercializzata e/o conferita relativi all'anno 2021;
- copia del bilancio anno 2021 (o conto economico per chi non è tenuto ad approvare il bilancio);
- fatture di vendita 2021 con elenco riepilogativo in cui indicare per ciascuna fattura il peso del prodotto venduto.

Al fine di agevolare l'attività istruttoria è opportuno allegare ulteriore documentazione atta a snellire le verifiche d'ufficio successive circa veridicità e autenticità delle attestazioni prodotte.

## 4 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

---

Possono presentare domanda Imprese armatrici di imbarcazioni da pesca 5 (ATECO 03.1) e Imprese di acquacoltura marina (ATECO 03.21) che alla data di pubblicazione del presente Avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

<sup>2</sup> A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.

<sup>3</sup> Per i pescherecci che hanno un nome.

<sup>4</sup> A norma del Reg. (CE) n. 3259/1994.

<sup>5</sup> Sono ricompresi nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio, le imprese di pesca autorizzati alla pesca di molluschi bivalvi.

- a) essere iscritte nel Registro Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo della Regione Molise e/o, con sede nella Regione Molise (solo per le imprese armatrici);
- b) gestire almeno un impianto di acquacoltura in mare ubicato nel tratto di mare antistante la costa della Regione Molise (solo per le imprese acquicole)
- c) essere in armamento in un arco temporale compreso tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 (solo per le imprese armatrici);
- d) essere iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA competente ed essere titolari di Partita IVA;
- e) risultino essere attive ed abbiano sede operativa nella Regione Molise;
- f) non essere impresa in difficoltà<sup>6</sup> al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;
- g) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanna con sentenza passata in giudicato, o non essere state destinatarie di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del richiedente;
- h) essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
- i) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano), liquidazione dei beni, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- j) essere iscritte all'INPS quale imprese di pesca, pescatore autonomo ovvero impresa acquicola ai sensi delle Leggi n. 250/1958 e n. 413/1984, della Legge n. 102 del 1992 e del D.Lgs n.226/2001 e relativa circolare applicativa INPS del 1/12/2003;

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Pesca e Acquacoltura per le eventuali verifiche e valutazioni.

Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti saranno verificate con controlli ex post ad avvenuta erogazione dei contributi. Qualora venissero riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e alla attivazione di eventuali procedimenti connessi.

## 5. Localizzazione

La Misura si applica all'intero territorio regionale.

<sup>6</sup> Con riferimento alla definizione richiamata all'art. 3, punto 5, del Regolamento (UE) n. 1388/2014 per "impresa in difficoltà" si intende:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione

## 6. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
Cod.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C= 1/giorni dall'avviso	5	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA</b>				
R1	Maggiore numero di Kw	C= Potenza principale (kW)/500	55	
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA</b>				
R2	Volume della produzione commercializzata nell'anno 2021	C=0 ≤ 200 t/anno C=1 > 200 t/anno	55	
<b>CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE</b>				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0 ≤ 50% C=1 > 50%	40	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P). La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100.

## 7. Intensità dell'aiuto, valore minimo e massimo della compensazione

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 100% della spesa ammissibile secondo quanto previsto dal par. 2 lett. e) dell'art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014, come modificato dall' art. 1 par. 8 Reg. (UE) 2022/1278.

La Misura prevede una compensazione così come calcolata nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278 ed in particolare, relativamente:

- alle imprese di pesca professionale si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.1 del capitolo 2.6 della metodologia di calcolo; per

l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di K ed il numero di kW dell'imbarcazione (PP= Potenza principale), come risultante dalla licenza di pesca<sup>7</sup>, per la quale si chiede la compensazione; il valore complessivo della compensazione (VCC) per l'intero periodo sarà, quindi dato da:

$$\mathbf{VCCp = K * PP(kW) * numero\ di\ mesi}$$

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni. Per il numero di giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.

- alle imprese di acquacoltura si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.2 del capitolo 3.8 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di K ed il numero di tonnellate (t) di Prodotto Commercializzato (PC) dall'impresa richiedente nell'anno 2021.

$$\mathbf{VCCa = K * PC(t) * numero\ di\ mesi}$$

I valori di K presenti nelle due tabelle 2.1 e 3.2 della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di pesca professionale è possibile la presentazione di una sola istanza per più imbarcazioni, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna imbarcazione; nel decreto di concessione sarà indicato l'importo della compensazione spettante a ciascuna imbarcazione ai fini della valutazione della cumulabilità di cui al presente paragrafo.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.6.1 del capitolo 3.6 della metodologia di calcolo è possibile la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, nel qual caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione, quale somma delle produzioni di tutte delle tipologie di impianti gestiti per i quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetti di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di K, derivante dalla media dei valori di K delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta

Poiché il sostegno sarà garantito per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, la dotazione finanziaria di cui al par. 1.6 sarà ripartita proporzionalmente fra gli aventi diritto, ristorando ciascuna ditta relativamente ad uno o più periodi di trenta giorni o frazioni, e potrà essere potenziata con ulteriori risorse afferenti la nuova programmazione Feampa.

---

<sup>7</sup> Dalla licenza di navigazione per le removeliche.

Relativamente all'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, si ha che:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuate con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro,
- per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.